

Adesione alle “altre associazioni” (AA) della SCS

Punto di partenza

Testo dell'art. 17 dello Statuto del SCS

D “Altre Associazioni

Art. 17

Le sezioni possono costituire associazioni ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Cinofilo Svizzero per assumere alcuni compiti cinologici specifici.

La loro creazione e gli statuti sono soggetti all'approvazione del CC.

Le altre associazioni possono accettare organizzazioni esterne alla SCS i cui obiettivi siano compatibili con i loro scopi.

Come si evince dal testo precedente, le sezioni del CSD, e solo queste, possono costituire “altre associazioni” (AA).

Su richiesta delle “AA”, il Comitato centrale del CSD ha allentato questa prassi e ha risposto ai desideri delle AA autorizzando altre organizzazioni che non sono membri del CSD ad aderire a un'AA, poiché il loro statuto non consente loro di diventare membri.

Si tratta di organizzazioni politicamente importanti per l'AA interessata, ad esempio scuole cinofile, partiti politici o organizzazioni che hanno punti di contatto con la cinofilia ma che in realtà si occupano di altro.

Sviluppo e situazione attuale

Questi aggiustamenti sono stati considerati positivi da tutte le parti e sono stati percepiti attivamente dall'AA. In seguito all'aumento della quota associativa dell'SCS - una decisione democratica presa all'AD con oltre l'80% di approvazione da parte dei delegati - alcuni club hanno lasciato l'SCS. Uno dei club dimissionari ha annunciato di voler lasciare la SCS ma di voler aderire all'IGKO.

Ciò contraddice chiaramente la disposizione statutaria citata in precedenza.

Non è accettabile che un club che soddisfa le condizioni di una sezione dell'SCS ma che non è diventato tale, o che non lo è più in seguito alle sue dimissioni, possa beneficiare dei servizi di un AA e quindi risparmiare le quote dell'SCS.

Geschäftsstelle/
Secrétariat

Thalstrasse 49
CH-4710 Balsthal
+41 (0)31 306 62 62
www.skg.ch
info@skg.ch



Decisione

Il Comitato centrale decide quanto segue:

- (1) Un club che di per sé soddisfa le condizioni di una sezione della SCS, ma che non desidera diventarlo, non può essere ammesso come membro di una "altra associazione" (AA).
- (2) Se una sezione SCS lascia l'SCS, perde automaticamente la qualifica di "altra associazione" ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto dell'SCS.
- (3) Le sezioni che soddisfano i criteri di cui ai punti (1) e (2), ma che sono (ancora) membri di una IG, devono essere sciolte dall'AA competente.
- (4) La decisione del CC deve essere comunicata per iscritto alle singole associazioni esistenti, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del CSI, precisando che in caso di rifiuto o di inosservanza di tale decisione, il CC adotterà le misure che riterrà necessarie.

Indicazione dei mezzi di ricorso

Le persone interessate possono presentare ricorso contro questa decisione al Tribunale dell'associazione della SCS. Il ricorso deve essere inviato in triplice copia alla segreteria della SCS, all'attenzione del Tribunale di associazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione contestata (indirizzo: segreteria della SCS, all'attenzione del Tribunale di associazione, Thalstrasse 49, 4710 Balsthal). Il ricorso deve contenere una richiesta e motivazioni sufficienti. Inoltre, devono essere citati e, per quanto possibile, allegati tutti i mezzi di prova.

In caso di dubbio, farà fede la versione tedesca della presente lettera.

Società Cinologica Svizzera SCS



Hansueli Beer
Presidente dell'SCS



Walter Müllhaupt
Presidente AA Diritto e Statuti